

Pillole di sicurezza: videoterminalisti

Quali lavoratori sono considerati videoterminalisti e quali sono le indicazioni sulla prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro?

PILLOLE DI SICUREZZA

PuntoSicuro

Videoterminalista

E' il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali.

Ha diritto a una pausa di 15 minuti o al cambiamento di attività ogni 2 ore

E' sottoposto a sorveglianza sanitaria per la vista e l'apparato muscolo-scheletrico

Riceve informazione e formazione adeguata

www.puntosicuro.it
facebook.com/PuntoSicuro



In riferimento alla sicurezza dei lavoratori videoterminalisti ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08.

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

? Art. 175, co 1 e 3: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

? Art. 176, co. 1, 3, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 178, co. 1, lett. a)]

? Art. 176, co. 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]

Articolo 177 - Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;

2) le modalità di svolgimento dell'attività;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Sanzioni Penali

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

? Art. 177: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro [Art. 178, co. 1, lett. b)]



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it